



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

*Approvato con deliberazione del C.U. n. 2 del 15.04.2002
Integrato e modificato con deliberazione del C.U. n. 10 del 09.08.2002
Integrato e modificato con deliberazione del C.U. n. 9 del 24.10.2019
Integrato e modificato con deliberazione del C.U. n. 18 del 19.12.2022*

TITOLO I **CONSIGLIO DELL'UNIONE**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Consiglio dell'Unione

- 1) Il Consiglio dell'Unione è espressione delle comunità dei Comuni membri dell'Unione: Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Specchia e Tiggiano.
- 2) I Consiglieri dell'Unione sono eletti democraticamente in seno al Consiglio Comunale di ciascun Comune membro.
- 3) Il Consiglio dell'Unione determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
- 4) Le sue competenze sono determinate dalle leggi di ordinamento delle autonomie locali, dallo Statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente.

Art. 2

Regolamento del Consiglio dell'Unione

- 1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dell'Unione, lo svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle prerogative dell'organo e dei suoi componenti.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello Statuto e nell'atto costitutivo dell'Unione e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.
- 3) L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al Presidente del Consiglio dell'Unione.
- 4) L'interpretazione del presente regolamento è sempre attribuita al Consiglio dell'Unione, a cui viene sottoposta dal Presidente del Consiglio, previo parere del segretario dell'Unione.

Art. 3

Sede delle adunanze

- 1) Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente, presso la sede dell'Unione, in un'apposita sala.
- 2) Su decisione del Presidente del Consiglio dell'Unione le sedute consiliari possono tenersi presso le sedi o pertinenze comunali di uno dei Comuni dell'Unione.
- 3) Il Presidente del Consiglio può disporre, in via eccezionale e per motivi particolari, che l'adunanza del Consiglio si svolga in luogo diverso dalla sede dell'Unione.
- 4) Il Presidente del Consiglio può disporre, in via eccezionale, per motivi gravi e particolari, che l'adunanza del Consiglio si svolga in modalità telematica tramite l'utilizzo di una piattaforma di videoconferenza/webinar idonea a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il diritto di voto.
- 5) Le sedute del Consiglio possono, nell'ipotesi del comma precedente, svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

CAPO II **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

Art. 4

Presidenza del Consiglio dell'Unione

- 1) Il Consiglio dell'Unione è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.

- 2) La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella del Presidente dell'Unione o di Assessore.
- 3) Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri nel corso della prima adunanza, per appello nominale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella stessa seduta con le medesime modalità
- 4) Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.
- 5) Il Presidente del Consiglio dura in carica due anni.
- 6) Il Consiglio dell'Unione, con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio, su proposta di quest'ultimo elegge, tra i consiglieri delegati dal Consiglio di un Comune diverso da quello di provenienza del Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio.
- 7) Il Vice Presidente, oltre a coadiuvare il Presidente del Consiglio, svolgerà le sue funzioni, in sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento di natura temporanea anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente del Consiglio verranno assolte dal consigliere più anziano di età.

Art. 5

Compiti del Presidente

- 1) Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio dell'Unione, assicura lo svolgimento delle funzioni affidate al medesimo dalla legge, dallo Statuto, dall'atto costitutivo, dal presente regolamento e, ispirandosi a criteri di imparzialità, interviene a tutela delle prerogative del consiglio e dei suoi componenti.
- 2) Fatte salve le competenze del segretario dell'Unione, il Presidente del Consiglio si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'ufficio di segreteria.

CAPO III **COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 6

Costituzione commissioni consiliari

- 1) Sono istituite 6 Commissioni Consiliari con funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:
 - 1[^] Commissione: "Bilancio e Tributi";
 - 2[^] Commissione: "Patrimonio, Turismo, Promozione del territorio, Eventi";
 - 3[^] Commissione: "Contratti pubblici e Lavori pubblici";
 - 4[^] Commissione: "Lavoro, Istruzione, Formazione e Politiche sociali";
 - 5[^] Commissione: "Ambiente, Sanità, Commercio, Randagismo";
 - 6[^] Commissione: "Affari generali e Riforme".³

¹ Comma modificato a seguito della deliberazione del Consiglio n. 1 del 26.03.2021. Il testo previgente era: "Il Presidente del Consiglio, dura in carica dodici mesi."

² Comma modificato a seguito della deliberazione del Consiglio n. 9 del 24.10.2019. Il testo previgente era: "In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più giovane di età"

³ Comma sostituito a seguito della deliberazione del Consiglio n. 9 del 24.10.2019. Il testo previgente era: "Sono istituite N°7 Commissioni Consiliari con funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie

* Turismo e Sport;

* Cultura e Pubblica Istruzione;

* Sanità ed Ambiente;

* Politiche Sociali;

* Tributi e Bilancio;

* Informatizzazione e Attività Produttive;

* Affari Generali.

- 2) Il consiglio ha facoltà di istituire, con appositi atti, ulteriori commissioni consiliari con funzioni consultive e propositive, disciplinandone la composizione, le materie di competenza e il funzionamento.
- 3) La Giunta dell'Unione può richiedere alle commissioni Consiliari pareri in ordine a particolari attività di intervento e/o provvedimenti regolamentari;
- 4) Le Commissioni Consiliari sono chiamate a dare preventivo parere consultivo sugli argomenti di competenza del Consiglio dell'Unione.
- 5) I pareri di cui al comma precedente devono essere resi entro e non oltre il 10° giorno dalla data di richiesta da parte della Giunta dell'Unione.
- 6) Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni, ai Componenti spetta un gettone di presenza da stabilirsi con provvedimento del Consiglio dell'Unione;

Art. 7
Composizione

- 1) Ogni Commissione è composta da almeno N°7 Consiglieri in rappresentanza di ogni Comune membro dell'Unione;
- 2) Ogni Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- 3) Ogni Consigliere può far parte di almeno 2 Commissioni;
- 4) Il Presidente e/o l'Assessore delegato partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari;
- 5) Nell'ambito di Ciascuna Commissione funge da verbalizzante un suo componente.

Art. 8
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

- 1) La conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, è costituita dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti nominati dalle rispettive Commissioni. I Presidenti delle Commissioni assenti o impediti possono essere sostituiti dai Vicepresidenti o da un altro consigliere delegato. Il Presidente dell'Unione, o suo delegato, e il Segretario dell'Unione partecipano alla conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.
- 2) E' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime, ove il Presidente ne ravvisi la necessità. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di consiglieri che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri in carica.
- 3) Delle riunioni viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.
- 4) La conferenza ha carattere consultivo.
- 5) Coadiuga il Presidente del Consiglio nelle decisioni relative alla definizione del calendario dei lavori del consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.
- 6) Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione e la Giunta dell'Unione possono sottoporre all'esame della conferenza, questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.
- 7) Ai Presidenti delle Commissioni vanno notificati gli oggetti deliberati dalla Giunta dell'Unione.

TITOLO II
CONSIGLIERI DELL'UNIONE

CAPO I
PREROGATIVE E DIRITTI

Art.9
Diritto d'iniziativa

- 1) I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio dell'Unione.
- 2) I Consiglieri possono, in particolare:
 - a) richiedere la convocazione del consiglio;
 - b) modificare le proposte sottoposte all'esame del consiglio;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) presentare la mozione di sfiducia;
 - e) accedere agli atti, alle informazioni ed ai documenti inerenti lo svolgimento del loro mandato.

Art. 10
Richiesta di convocazione

- 1) Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
- 2) La richiesta, indirizzata al Presidente in forma scritta, è presentata al protocollo generale dell'Unione. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione.

Art. 11
Interrogazioni

- 1) L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Presidente del Consiglio relativa a materie di competenza dell'Unione, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito.
- 2) I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto.
- 3) Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio dell'Unione.
- 4) A tali interrogazioni risponde verbalmente il Presidente dell'Unione o l'Assessore al ramo, alla presenza dell'interrogante.
- 5) La risposta ad un'interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti.
- 6) Uno dei Consiglieri interroganti può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o meno; l'intervento di replica non può eccedere la durata di dieci minuti.
- 7) Gli altri Consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
- 8) La risposta scritta deve essere fornita dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore competente entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste.
- 9) Qualora la risposta non sia fornita entro i termini di cui al precedente comma, l'interrogazione verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta utile;

Art. 12
Interpellanze

- 1) L'interpellanza consiste nella domanda formulata al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Unione, per iscritto circa le iniziative della Giunta dell'Unione ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni dell'Unione.
- 2) Le interpellanze devono essere iscritte all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio dell'Unione.

- 3) Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Presidente dell'Unione o un Assessore.
- 4) I consiglieri possono intervenire sull'argomento; uno dei firmatari può replicare; Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.
- 5) Dopo la replica, il Presidente dell'Unione o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
- 6) Il Presidente del Consiglio può, a sua discrezione, disporre che distinte interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

Art. 13
Mozioni

- 1) Si dice mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Presidente dell'Unione o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
- 2) Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, quando pervenute in tempo utile per la procedura di convocazione del Consiglio dell'Unione.
- 3) Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
- 4) La mozione può sempre essere ritirata.
- 5) E' facoltà del Presidente del Consiglio far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 14
Informazione ed accesso

- 1) I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, le informazioni e la documentazione in loro possesso, in ossequio ai principi di cui alla legge 241/1990.
- 2) I Consiglieri hanno diritto di consultazione di tutti gli atti dell'Unione.
- 3) Le prerogative di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate al solo scopo dell'espletamento del mandato di consigliere.
- 4) In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.
- 5) L'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti tramite il Presidente del Consiglio, il quale ne garantirà il deposito di una copia presso la sede dell'Unione.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 15
Competenza

1. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente del Consiglio, alla cui esclusiva responsabilità competono la determinazione della data dell'adunanza e dell'orario di svolgimento, nonché la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione del Consiglio compete al Vice Presidente del Consiglio o al consigliere più anziano di età.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
4. La convocazione del Consiglio con inserimento all'ordine del giorno di argomenti determinati può essere richiesta al Presidente del Consiglio:
 - a) dal Presidente dell'Unione
 - b) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri dell'Unione.
5. Nei casi contemplati dal comma 4 la seduta consiliare deve aver luogo entro un termine non superiore ai venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

Art. 16
Distinzione delle sedute - Definizioni.

- 1) Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie, straordinarie e urgenti, di prima convocazione e di seconda convocazione.
- 2) sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: bilancio di previsione, salvaguardia di bilancio e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
- 3) sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non può comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
- 4) Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non delibera se non intervenga la maggioranza dei Consiglieri. Non sono da computarsi tra i presenti i Consiglieri che abbandonino la sala delle adunanze prima della votazione. Vanno però computati tra i presenti, e non quindi tra i votanti, coloro che dichiarano di volersi astenere dalla votazione, senza che si allontanino.
- 5) Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo consiglieri in carica senza computare a tal fine il Presidente. Le sedute di seconda convocazione hanno luogo non prima di 24 ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale.
- 6) Ai fini della seconda convocazione la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta. Quando per deliberare la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 bis
Avviso di convocazione

- 1) La convocazione del Consiglio è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 2) I Consiglieri delegati possono comunicare alla Segreteria dell'Unione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a che possa procedersi con la notifica dirette di ogni avviso presso il proprio indirizzo digitale.
- 3) L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto da ogni consigliere obbligatoriamente stabilito nel territorio dei Comuni dell'Unione dal personale incaricato, che ne ottiene ricevuta:
 - a) per le convocazioni ordinarie almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - b) per le convocazioni straordinarie almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;
 - c) Per le convocazioni d'urgenza almeno 24 ore prima della seduta.
- 4) In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

- 5) Copia dell'avviso di convocazione è affisso, nei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3, all'albo pretorio dell'Unione ed inviata ai componenti della giunta dell'Unione, al Revisore dei Conti e ai responsabili degli uffici e servizi dell'Unione.

Art. 17
Ordine del giorno

- 1) L'ordine del giorno riporta in maniera concisa, ma tale da consentire una precisa comprensione, l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame del Consiglio;
- 2) La determinazione degli argomenti già pervenuti da inserire all'o.d.g. competono al Presidente del Consiglio o a chi lo sostituisce;
- 3) Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto e degli altri regolamenti, sono ordinati secondo il seguente schema:
 - a) Comunicazioni del Presidente del Consiglio e/o del Presidente dell'Unione;
 - b) Proposte di deliberazioni;
 - c) Mozioni e Proposte di o.d.g..
 - d) Le Interrogazioni e le Interpellanze.

Art. 18
Deposito degli atti

- 1) Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell'Unione entro il giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di convocazione del consiglio dell'Unione.
- 2) Le proposte di deliberazione devono essere corredate, al momento del deposito, dai pareri prescritti dalla legge.
- 3) Le modalità di consultazione degli atti relativi ad argomenti di particolare complessità sono stabilite dal Presidente del Consiglio.

CAPO II
SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 19
Pubblicità delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio dell'Unione si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala consiliare riservata al pubblico.
- 2) Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
- 3) Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si renda necessario tutelare la riservatezza delle persone.
- 4) Il Presidente del Consiglio qualora lo ritenesse, per la particolare rilevanza degli ordini del giorno trattati, può disporre la messa in onda in diretta streaming della seduta del Consiglio.
- 5) La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Presidente del Consiglio, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Ove nel corso di una seduta pubblica, si configuri la condizione di cui al comma 3, il consiglio può deliberare il passaggio alla seduta riservata. Nel caso che nella stessa adunanza si renda necessario lo svolgimento sia della seduta pubblica, sia della seduta riservata, gli argomenti da trattare in seduta pubblica hanno la precedenza.
- 6) Durante la seduta riservata può restare in aula, oltre al Segretario dell'Unione, il personale addetto all'assistenza dell'organo, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 20
Partecipazione ai lavori

- 1) I componenti della Giunta dell'Unione prendono parte alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.
- 2) Nel corso della seduta il Presidente, su preventiva richiesta del relatore, può invitare a prendere posto in aula, per fornire informazioni e chiarimenti:
 - a) I responsabili dei Servizi dell'Unione;
 - b) Consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi.
 - c) Revisore dei Conti.

Art. 21
Ordine dei lavori

- 1) Il Consiglio dell'Unione procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta di uno o più Consiglieri, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti, senza discussione.
- 2) Il proponente di un argomento iscritto all'ordine del giorno può richiederne il ritiro o il rinvio ad altra seduta, motivando la proposta. Sulla questione decide il Presidente del Consiglio.
- 3) Il Consiglio non può esaminare o deliberare argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) comunicazioni urgenti del Presidente del Consiglio, concernenti fatti di particolare importanza, dei quali si sia avuta notizia.
- 4) Gli argomenti eventualmente non esauriti nel corso di un'adunanza sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art.22
Verifica del numero legale

1. Entro sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre la seduta ed invita il segretario ad effettuare l'appello nominale.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine, ciascun Consigliere può invitare il segretario a procedere all'appello. Se i Consiglieri presenti non raggiungono il numero necessario per rendere valida la seduta, l'adunanza è dichiarata deserta ed il segretario ne stende il processo verbale, indicando i nominativi degli intervenuti.
3. Nel corso della seduta ciascun consigliere può chiedere al Presidente del Consiglio che sia accertata la sussistenza del numero legale. Ove il medesimo non risulti raggiunto, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 23
Discussione

- 1) L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata:
 - a) dal Presidente del Consiglio, se l'argomento è proposto dalla presidenza del Consiglio dell'Unione;
 - b) dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore competente per materia se l'argomento è proposto dalla giunta;
 - c) dal consigliere proponente o dal primo firmatario se l'argomento è proposto da uno o più Consiglieri.
- 2) Terminata l'illustrazione, che dovrà essere svolta in tempi contenuti, di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che chiedono di

intervenire. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per presentare mozioni d'ordine, questioni pregiudiziali e questioni sospensive.

- 3) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare una sola volta, per non più di cinque minuti.
- 4) Il relatore replica in forma concisa agli interventi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
- 5) Quando su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta ed ha replicato il relatore, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.
- 6) Dichiarata chiusa la discussione, un Consigliere per ciascun gruppo ha facoltà di esprimere la dichiarazione di voto. I Consiglieri dissidenti rispetto al proprio gruppo possono precisare la loro posizione. Ad ogni dichiarazione è assegnato un tempo massimo di cinque minuti.
- 7) Quando il Consiglio è chiamato ad esaminare argomenti di particolare complessità e rilevanza, il Presidente del Consiglio, può disporre un'adeguata estensione dei termini di tempo individuali previsti dal comma 3.

Art. 24
Mozione d'ordine

- 1) In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di tre minuti.
- 2) La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale del Presidente del Consiglio al fine di rispettare le norme disposte dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 25
Fatto personale

- 1) Costituiscono fatto personale gli attacchi al comportamento del Consigliere, l'imputazione al medesimo di fatti da lui ritenuti non veri, l'attribuzione di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2) Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Presidente del Consiglio decide al riguardo. Se il Consigliere persiste dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. Possono rispondere unicamente i Consiglieri chiamati in causa, entro il limite di tempo di tre minuti.

CAPO III
VOTAZIONI

Art. 26
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni si svolgono in forma segreta quando ciò è prescritto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente del Consiglio, assistito dal segretario e da due scrutatori designati all'occorrenza.
3. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno comporta distinta votazione.
4. Sono consentite le proposte di emendamento.
 - Le proposte di emendamento ammesse, tenuto conto del comma precedente, sono votate prima dell'atto a cui si riferiscono, secondo l'ordine:
 - 1°) emendamenti soppressivi,
 - 2°) emendamenti modificativi,
 - 3°) emendamenti aggiuntivi;
 - In presenza di emendamenti della stessa natura ha la precedenza quello del proponente dell'argomento in esame;

- Il testo conseguente all'approvazione di uno o più emendamenti viene sottoposto a votazione conclusiva nella sua globalità, a meno che il proponente ne chieda il ritiro, giudicando gli emendamenti apportati tali da pregiudicare la natura e le finalità dell'atto originario;
 - Gli atti di natura regolamentare, e comunque suddivisi in articoli, possono essere sottoposti alla votazione su singoli articoli prima della votazione finale su proposta del Presidente del Consiglio o di un gruppo consiliare;
5. Iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 27
Votazione palese

- 1) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
- 2) Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento invitando ad esprimere la rispettiva posizione, nell'ordine, coloro che sono favorevoli, contrari, o che intendono astenersi.
- 3) Accertato l'esito della votazione con l'ausilio del segretario, il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
- 4) La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo il suo svolgimento.

Art. 28
Appello nominale

- 1) Alla votazione per appello nominale si procede quando tale procedura è prescritta dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si è pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno cinque Consiglieri.
- 2) L'appello è effettuato dal segretario. I consiglieri rispondono ad alta voce ed il loro voto è annotato a verbale. Il risultato è proclamato dal Presidente del Consiglio.

Art. 29
Votazione segreta

- 1) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a mezzo di schede. Le modalità di svolgimento garantiscono a ciascun Consigliere la segretezza del voto.
- 2) I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a dichiararlo, in modo che possa risultare nel verbale.
- 3) A seguito delle votazioni, allo spoglio delle schede ed al computo dei voti provvede il segretario, coadiuvato da due scrutatori scelti dal Presidente del Consiglio prima delle operazioni di voto. In caso di irregolarità, o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il risultato del voto e i nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio dal Presidente.

Art. 30
Esito della votazione

- 1) Eccettuati i casi, previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali siano richieste una maggioranza qualificata o modalità di voto limitato, ogni deliberazione del Consiglio dell'Unione è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio presenti e votanti.
- 2) I Consiglieri presenti in aula che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3) Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

- 4) In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata eventualmente richiesta, la proposta non è approvata.

CAPO IV **DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

Art. 31

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati. Se intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente. Ottenutala, parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. Non sono consentiti dialoghi tra i Consiglieri. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del Regolamento.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Ove ciò non si verifichi, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se questi persiste, gli inibisce la prosecuzione dell'intervento.
4. Nel corso della discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei confronti di proposte, opinioni o atti di carattere politico amministrativo. Tale diritto deve essere esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata, alle caratteristiche personali e all'onorabilità degli interlocutori o di terzi.
5. Se un Consigliere turba l'ordine dei lavori consiliari, assume atteggiamenti non decorosi o lede le norme di comportamento stabilite nel presente articolo, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo rimasto senza esito, il Presidente interdice la parola al Consigliere fino al termine della discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione palese se revocare l'interdizione o confermarla, infliggendo al Consigliere una nota di biasimo.
6. All'interno dell'aula consiliare non è ammessa l'introduzione di telefoni cellulari, se non disattivati.
7. È vietato fumare in tutte le sale di riunione.

Art. 32

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari deve restare nella parte dell'aula ad esso riservata, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentito qualsiasi mezzo o atteggiamento che interferisca con le funzioni del Consiglio, possa arrecare turbativa ai suoi lavori o pregiudizio alla libera manifestazione della volontà dei Consiglieri.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare spettano al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi dell'opera della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente, o dopo che sia stata tolta la seduta.
4. Quando una o più persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori consiliari o molestie al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle diffidate verbalmente ne ordina l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

Art. 33

Scioglimento dell'adunanza

1. Quando nella sala consiliare, nonostante i richiami ed i provvedimenti del Presidente del Consiglio, si verificano disordini tali da impedire il corretto e sereno svolgimento dell'adunanza, il Presidente dichiara sospesa la riunione.

2. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Presidente, sentito il parere dei capigruppo, dichiara definitivamente sciolta l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che il Consiglio sarà riconvocato per completare l'esame degli argomenti residui.

CAPO V DELIBERAZIONI E VERBALI

Art. 34

Deliberazioni

1. La volontà del Consiglio in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame si manifesta sotto forma di deliberazioni, atti formali che concretizzano l'esercizio della potestà amministrativa conferita all'organo. Il voto sulle mozioni dà origine a risoluzioni ed ordini del giorno.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione è affidata al Responsabile del Servizio preposto.
3. Lo schema delle proposte di deliberazione, depositato nei termini stabiliti ed illustrato dal relatore, viene dato per letto all'atto della votazione, a meno che un Consigliere ne chieda la lettura parziale o integrale.
4. Il coordinamento tecnico degli atti emendati durante la trattazione ha luogo, con l'assistenza della segreteria, nel corso del procedimento deliberativo. In sede di stesura dell'atto possono essere apportati perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
6. Secondo i principi dell'autotutela, il Consiglio ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando siano accertati fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione.

Art. 35

Segretario

1. Il Segretario dell'Unione, eventualmente coadiuvato da altri funzionari, prende parte alle adunanze del Consiglio.
2. Coadiuga il Presidente del Consiglio nell'interpretazione del regolamento consiliare, nel controllo della regolarità delle operazioni di voto, nell'accertamento dei risultati, nelle decisioni in merito alle mozioni d'ordine.
3. Su richiesta del Presidente o di altri Consiglieri fornisce il proprio parere in merito alla legittimità delle proposte di emendamento formulate nel corso della discussione.
4. Cura, sotto la propria responsabilità, la redazione dei verbali delle sedute, avvalendosi della collaborazione dei funzionari incaricati.

Art. 36

Verbale dell'adunanza

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal Consiglio.
2. Il verbale consiste nel resoconto sommario dell'andamento della seduta consiliare. Per ogni argomento riporta i motivi principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, i nominativi dei Consiglieri presenti al voto, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i nominativi dei Consiglieri contrari ed astenuti su loro richiesta. Registra la natura pubblica o riservata della seduta e la forma palese, nominativa o segreta della votazione. Nelle votazioni con scheda indica il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Il verbale della seduta riservata riporta la sintesi della discussione, omettendo i particolari riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulle persone.

3. Gli interventi svolti nel corso della discussione sono riportati sinteticamente a verbale quando gli interessati ne fanno esplicita richiesta.
4. Le ingiurie, le dichiarazioni offensive o diffamatorie intercorse tra i consiglieri non sono riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono verbalizzate in modo letterale.
5. Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario dell'Unione.
6. I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati nella seduta consiliare successiva a quella cui si riferiscono.
7. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori può dare per letto il verbale.
8. I verbali si intendono approvati senza votazione se non ci sono osservazioni.
9. Ad istanza anche di un solo consigliere, i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.
10. Ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dalla sua lettura risultino inesattezze od omissioni; ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste di rettifiche sono messe a verbale se approvate dal Consiglio dell'Unione.
11. Il verbale dell'ultima seduta del Consiglio dell'Unione, prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso Consiglio in detta seduta, è letto ed approvato dalla Giunta dell'Unione sentiti i capigruppo del consiglio scaduto.

TITOLO IV **INDIRIZZO E CONTROLLO**

CAPO UNICO **MODALITÀ DI ESERCIZIO**

Art. 37

Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio dell'Unione ha competenza diretta ed esclusiva.
2. Organo di indirizzo politico amministrativo, il Consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale.

Art. 38

Funzioni di controllo

1. Il Consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali e dei programmi deliberati.

Art. 39

Relazione programmatica e sua attuazione

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento, sono presentate da parte del Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare.
2. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo la Giunta riferisce al Consiglio, in apposita seduta, sullo stato di realizzazione del programma dell'Amministrazione.
3. Il rapporto della Giunta, illustrato dal Presidente dell'Unione, è messo a votazione al termine della seduta.

Art. 40

Rapporti con il revisore dei conti

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del revisore dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il revisore dei conti partecipa alla seduta del Consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti presentati dai Consiglieri.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO UNICO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio, successivi all'esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

Titolo I – Consiglio dell’Unione

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Consiglio dell’Unione
- Art. 2 - Regolamento del Consiglio Comunale
- Art. 3 - Sede delle adunanze

Capo II - Presidenza del Consiglio dell’Unione

- Art. 4 - Presidenza del Consiglio dell’Unione
- Art. 5 - Compiti del Presidente

Capo III – Costituzione Commissioni Consiliari

- Art. 6 - Costituzione delle Commissioni Consiliari
- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 - Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

Titolo II - Consiglieri dell’Unione

Capo I - Prerogative e diritti

- Art. 9 - Diritto d'iniziativa
- Art.10 - Richiesta di convocazione
- Art. 11 - Interrogazioni
- Art. 12 - Interpellanze
- Art. 13 - Mozioni
- Art. 14 - Informazione ed accesso

Titolo III - Funzionamento del Consiglio

Capo I - Convocazione

- Art. 15 - Competenza
- Art. 16 – Distinzione delle sedute - Definizioni
- Art. 16 bis – Avviso di convocazione
- Art. 17 - Ordine del giorno
- Art. 18 - Deposito degli atti

Capo II - Svolgimento dei lavori

- Art. 19 - Pubblicità delle sedute
- Art. 20 - Partecipazione ai lavori
- Art. 21 - Ordine dei lavori
- Art. 22 - Verifica del numero legale
- Art. 23 - Discussione
- Art. 24 - Mozione d'ordine
- Art. 25 - Fatto personale

Capo III - Votazioni

- Art. 26 - Modalità generali
- Art. 27 - Votazione palese
- Art. 28 - Appello nominale
- Art. 29 - Votazione segreta
- Art. 30 - Esito della votazione

Capo IV - Disciplina delle adunanze

- Art. 31 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 32 - Comportamento del pubblico
- Art. 33 - Scioglimento dell'adunanza

Capo V - Deliberazioni e verbali

- Art. 34 - Deliberazioni
- Art. 35 - Segreteria
- Art. 36 - Verbale dell'adunanza

Titolo IV - Indirizzo e controllo**Capo unico - Modalità di esercizio**

- Art. 37 - Funzioni di indirizzo
- Art. 38 - Funzioni di controllo
- Art. 39 - Relazione programmatica e sua attuazione
- Art. 40 - Rapporti con il revisore dei conti

Titolo V- Norme finali**Capo unico - Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 41 - Approvazione del regolamento
- Art. 42 - Entrata in vigore